



EDITORIALE

Come nasce l'Associazione esposti amianto - regione F.V.G. a Trieste

La nascita – Nel mese di settembre 1997 un gruppo sempre più nutrito di vedove di lavoratori portuali, si coalizzano e stimolano l'attuale presidente a ricercare le cause che hanno portato alla morte un numero sempre crescente di questi lavoratori in tempi brevi e senza scampo. Incominciano i primi sospetti sulle varietà infinite di materie pericolose transitate nelle aree portuali di Trieste: c'è proprio di tutto ma la nostra scelta cade sull'amianto proprio perché a Monfalcone, a 30 km di distanza, ci sono i cantieri che oltre a costruire navi, producono il più alto numero di morti per cause correlate all'amianto. Pensiamo un po' al passato recente e a quello remoto e scopriamo che l'amianto passato per Trieste (documentato) assomma dal 1960 al 1996 a 550.000 (cinquecentocinquantamila tonnellate) e qui si parla solamente di amianto puro con dei dati incompleti perché non disponibili e non di tutti i derivati quali mattoni refrattari, tubi, lastre ondulate di eternit e tutta una serie di composti per gli usi più disparati. Incominciamo ad indagare e troviamo documenti inconfutabili su tutte le movimentazioni e destinazioni non solo in Italia ma anche in tutta Europa, troviamo tracce anche del più pericoloso: il "Cape blu 35".

Le lotte - Le conquiste – Ci riuniamo e andiamo all'I.N.A.I.L. che ci ri-

fiuta il riconoscimento con la laconica risposta riservata anche alle vedove dell'amianto: "non è stato sufficientemente esposto all'amianto per godere dei benefici previdenziali previsti dalla legge". Dopo lunghe trattative (lotte) e diverse manifestazioni di protesta, finalmente ci riconoscono come esposti al pericoloso materiale e, per alcuni è il conseguimento della pensione anticipata oppure un aumento sulla pensione con decorrenza 05 agosto 1993 L.271/93, poi grazie a una sentenza del Tribunale di Venezia presentata dalla nostra associazione nel settembre 2002, con il febbraio 2003 viene riconosciuto il diritto ad altri pensionati il 28 aprile 1992 (L. 257/92).

Un bel traguardo, ma tutti quelli che sono andati in pensione prima di quella data cosa sono? una sottospecie umana – figli di un DIO minore – oppure, come diciamo noi, dei kamikaze prima imbottiti di amianto a loro insaputa, che possono esplodere in seguito ad una di queste malattie correlate all'amianto ed esalare fievolmente un ultimo respiro in breve tempo.

Abbiamo lottato tenacemente per avere una Legge Regionale di tutela e prevenzione per gli esposti ed i loro familiari, su questo, si sta lavorando in Assessorato Sanità (Regione FVG).

I servizi – Un primo passo è stato fatto con la delibera del Registro Re-

gionale degli Esposti, grazie al quale tutti gli esposti documentati potranno fare domanda d'iscrizione per poter usufruire in caso di bisogno di visite mediche specialistiche a titolo gratuito, naturalmente la nostra associazione è abilitata a raccogliere le domande per l'inoltro alle U.O.P.S.A.L. di competenza corredate con codice fiscale e numero della tessera sanitaria. Grazie ad un accordo con l'I.N.A.P.A. (Confartigianato) siamo in grado di offrire una varietà di servizi che spazia dalle pratiche pensionistiche alla dichiarazione dei redditi quest'ultima con un prezzo conveniente vincolato alla tessera A.E.A. del 2004.

La struttura – Attualmente abbiamo una consistenza di quasi 1.200 associati dei quali una trentina per quanto riguarda la Provincia di Gorizia ed altrettanti per la Provincia di Udine - San Giorgio di Nogaro.

Propositi – Ci proponiamo d'intraprendere per l'anno in corso una politica associativa rivolta al Governo e la nostra Regione a Statuto Speciale in primis nei riguardi delle vedove ed orfani mai riconosciuti e risarciti, per il riconoscimento doveroso dei pensionati ante 28 aprile 1992, e di tutte le categorie di persone già esposte all'amianto sinora dimenticate. Per quanto riguarda invece la prevenzione siamo convinti che se non si definiscono i siti per collocare l'amianto e i suoi derivati, le bonifiche non potranno mai iniziare e, quel che è peggio, i nostri figli e nipoti continueranno ad inalare amianto nelle discariche improvvisate all'aperto sul Carso e nelle zone industriali della Regione.

Aurelio Pischi
Presidente AEA regione FVG

ALL'INTERNO

Marittimi: motivi di estinzione	2	Considerazioni di un "esposto all'amianto"	10
Emergenza amianto nel FVG	4	Notizie utili	11
I benefici previdenziali amianto	5	Un nuovo organo di informazione	11
Ingiustizia è fatta!	9	L'avviso dell'Assemblea ordinaria 2004	12

Marittimi: motivi di estinzione

Dopo il Panda c'è un'altra specie in via di estinzione: il marittimo italiano. Malgrado le varie decine di Istituti Nautici sparsi per l'Italia continuano a sfornare ogni anno capitani di lungo corso e direzione di macchina, le vocazioni per mare sono in via di esaurimento, come quelle per il sacerdozio.

La principale causa è la mancanza di motivazioni sia morali che economiche. Un tempo si accettavano i tanti sacrifici in nome del "vil denaro", ora anche questo non c'è più. Per formare gli equipaggi si dovrà tra non molto ritornare ai vecchi tempi andati e ricercare i volontari nelle patrie galere; per ora si supplisce andando a prenderli nei paesi poveri del terzo e quarto mondo.

I maggiori responsabili di questa situazione sono ancora tra noi: in primis gli armatori, seguiti dai sindacati di categoria.

Non è compito di questo giornale approfondire i due argomenti del malessere; voglio solo trattare uno spicchio del problema e cioè ciò che riguarda l'argomento "Amianto".

Tutti sanno che il marittimo è tra le poche categorie lavoratrici (assieme ai ferrovieri) ad essere stato escluso dai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto anche se è risaputo che è tra tutte quello più esposto (dopo i minatori delle cave d'amianto). Non è un'affermazione in nome di una guerra tra poveri ma in nome della sacrosanta verità. Infatti, mentre tutte le categorie di lavoratori che sin'ora hanno beneficiato della legge (cantieri di costruzione di navi, fabbriche di costruzione di motori marini, portuali, spedizionieri e chi più ne ha più ne metta) erano esposti per le otto ore giornaliere, i marittimi ne subivano l'espo-

sizione per 24 ore al giorno (mica potevano allontanarsi dalla nave dopo il loro servizio giornaliero).

Malgrado questa maxi esposizione, NIENTE BENEFICI!

C'è forse stata una levata di scudi da parte delle loro rappresentanze sindacali? Mai sentita! Sono venuti in soccorso forse degli armatori? Mai sentiti! Hanno alzato la voce almeno i diretti interessati? Mai sentiti, salvo poche ammirevoli eccezioni! Ha forse dato una mano l'Ente assicurativo di categoria ovvero l'IPSEMA?



Neanche per sogno, tanto si sa che chi vi comanda è la Confitarma! A quando la soppressione di questo Ente inutile? Quando avverrà sarà sempre tardi!

Pensate che gli armatori che hanno sempre usato ed abusato dell'amianto a bordo delle navi si sono almeno posto l'onore di rilasciare ai propri dipendenti le dichiarazioni di esposizione all'amianto? Neanche a parlarne!

E tra le società armatrici ci sono fior di bandiere marinare: Lloyd Triestino, Adriatica, Italia, Tirrenia (le famose società di Preminente Interesse Nazionale). Neanche loro mai rilasciato tali dichiarazioni! Ed era il primo passo per accedere ai benefici! Il

vero motivo del diniego era forse che non hanno mai pagato all'Ente assicurativo (IPSEMA) il rischio per tale esposizione.

Chi doveva controllare e verificare le omissioni? L'IPSEMA? Aspetto una risposta! In mancanza indagherò la Magistratura.

Dal 1992, entrata in vigore della legge 257 che prevedeva i benefici previdenziali, sono passati quasi dodici anni; ora finalmente la nuova legge promulgata il 2 ottobre 2003 ed entrata in vigore con il 26 novembre 2003, dopo al-

cuni emendamenti ha sanato una situazione paradossale. Finalmente anche ai marittimi (cittadini italiani come le altre categorie che sin d'ora ne hanno beneficiato) vi possono accedere, anche se con le penalizzazioni introdotte. Naturalmente il legislatore non ha neanche pensato che a rilasciare le certificazioni fosse l'Ente assicurativo preposto per i marittimi, cioè l'IPSEMA (considerato quindi dallo stesso Ente inutile), ma l'INAIL.

A questo punto, visto lo scandalo del-

l'esclusione per quasi 12 anni (malgrado numerosi malati e morti di malattie amianto-correlate) chiedo che il Governo si faccia carico di emanare per questa categoria appositi atti di indirizzo, anche perché il verificare le esposizioni da parte della CONTARP sarà molto problematico, essendo oramai varie navi (ed armatori) defunte.

Se le Istituzioni daranno con questo primo, piccolo passo, un segnale verso una categoria finora dimenticata; sarà un'inversione di tendenza che forse potrà convincere qualche temerario ad intraprendere ancora la carriera del mare.

Ferruccio Diminich

V. Presidente AEA regione FVG

Riceviamo dagli Enti...

Riteniamo doveroso, al fine della massima diffusione fra gli interessati, riprodurre integralmente alcune comunicazioni che l'Associazione riceve e che sono particolarmente importanti. È questo il caso della lettera INAIL, a firma del direttore della Sede dott. Giuseppe Musto, avente per oggetto i benefici previdenziali della "nuova" Legge.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SEDE DI TRIESTE

All'Associazione Esposti Amianto
TRIESTE

Uff. Direzione

N.

RIF.

DEL

TRIESTE 4 febbraio 2004

OGGETTO: benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

In relazione alla richiesta avanzata si conferma quanto già esposto nel colloquio avuto nella giornata odierna con rappresentanti di codesta associazione.

Alla luce dell'art. 3 , comma 132, della legge finanziaria 2004 l'INAIL ha ripreso l'attività di certificazione, con le stesse modalità seguite in passato (cioè sia sulla base dei pareri della CONTARP dell'INAIL sia sulla base degli atti di indirizzo ministeriali) in favore di quei lavoratori assicurati INAIL a condizione che questi abbiano presentato entro il 2 ottobre 2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione all'amianto.

In attesa di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all'applicazione del nuovo quadro normativo nel suo complesso, non vengono al momento rilasciate certificazioni, benché siano presentate all'INAIL le relative domande, a:

- assicurati INAIL che hanno presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003;
- non assicurati INAIL a prescindere dalla data di presentazione della domanda;
- assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell'esposizione per periodi non coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31.12.95 - postali fino al 31.12.98) a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

IL DIRETTORE DELLA SEDE
Dott. Giuseppe Musto

LA PAROLA DEL MEDICO (a cura del dr Claudio Bianchi)*

Emergenza amianto nel Friuli Venezia Giulia


Nella relazione con cui ha aperto il nuovo anno giudiziario, il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ha citato tra i grandi problemi emergenti del Friuli Venezia Giulia i tumori causati dall'amianto. Non è un fenomeno rilevante soltanto per l'epidemiologo. Tutta la comunità civile ha coscienza del problema.

L'epidemia di mesotelioma che colpisce in particolare le Province di Trieste e di Gorizia è oggetto di studio ormai da decenni, ma negli ultimi anni la situazione ha presentato un ulteriore peggioramento. Da qualche anno il monitoraggio è più facile grazie all'entrata in funzione del Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia. Sono disponibili dati di incidenza per tutto il territorio regionale. Tali dati dimostrano appunto un progressivo acuirsi dell'epidemia. L'uso dell'amianto è stato proibito con una legge del 1992, ma i tempi di incubazione del mesotelioma possono raggiungere i 50-70 anni. La conseguenza è che gli effetti delle esposizioni al minerale verificatesi fino al 1990 si faranno sentire ancora per molto tempo. In questo scenario si pone

la questione se sia possibile fare qualcosa.

La legge sull'amianto approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale il 26 luglio 2001, ha aperto la strada ad una serie di azioni. I tumori da amianto (non solo il mesotelioma ma anche il carcinoma del polmone e forse altri tumori) vanno identificati, esattamente quantizzati. La caratterizzazione precisa del nemico da combattere è la prima tappa. Ma subito dopo vanno chieste alla ricerca delle misure per neutralizzare gli effetti dell'amianto. Alle decine di migliaia di persone che hanno amianto nei loro polmoni cosa possiamo suggerire? Astenersi dal fumo e adottare un'alimentazione particolarmente ricca in frutta e verdura. Questo è ciò che possiamo dire oggi. Ma non ci si può accontentare di questo. La posta in gioco è troppo alta. Occorre trovare il modo di disinnescare la bomba ad orologeria che le persone esposte all'amianto in passato si portano in corpo. I lunghi periodi di incubazione dei tumori da amianto ci danno tutto il tempo per agire. Ma non dobbiamo restare con le mani in mano.

*Il dottore Claudio Bianchi, anatomopatologo esperto in malattie amianto-correlate, è autore di varie pubblicazioni sulla materia.



Benefici o risarcimenti previdenziali?

La parola del magistrato (A cura del dr R. Rivero*)

Quando abbiamo letto il testo inviato dall'Autore, abbiamo ritenuto di pubblicarlo integralmente e soprattutto in un'unica soluzione - nonostante l'ampiezza - al fine di consentire ai nostri lettori di poterlo conservare, staccando le "quattro pagine centrali". In realtà l'articolo inizia, con soli due paragrafi introduttivi, già in questa pagina. Si tratta, a nostro avviso, di un documento molto interessante, talmente chiaro e suffragato da dati ben difficilmente confutabili che fanno - spesso amaramente - riflettere. Sarà bene che anche le Istituzioni (il Parlamento, il Governo, la Magistratura in tutti i suoi gradi, l'INAIL, l'INPS, l'INPDAP, tutti i loro - presunti? - esperti, tanto per citarne alcuni...), ne facciano serio motivo di riflessione: ne va della Loro credibilità - ciò che ancora rimane - e quindi della Democrazia nel nostro Paese.

Roberto Fonda



* Il dottore Roberto Rivero è giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna

1. Le ragioni della normativa - Nessuna interpretazione della normativa in materia di amianto può aspirare a pervenire ad un fondamento di verità, se non parte dalla considerazione della drammatica realtà delle conseguenze che l'uso scriteriato di questa sostanza ha determinato nel nostro paese. Conviene ricordare sempre quali buone ragioni giustificano l'erogazione dei c.d. benefici previdenziali, anche perché il nostro, come si sa, è un Paese con la memoria corta, che tende a dimenticare. L'amianto ha mietuto e mieterà decine di migliaia di vite umane (in massima parte lavoratori): 9 mila e 94 morti di soli mesoteliomi tra il 1988 e il 1997; le stime dell'Ispesl Istituto Superiore per la prevenzione e la salute sul lavoro (non dell'Associazione Esposti Amianto) prevedono altri 10000 morti solo per mesotelioma pleurico per i prossimi 10 anni ed il picco dovrà avvenire successivamente (intorno al 2017); se si aggiungono i casi di cancro polmonare e l'altrettanto mortale asbestosi, si arriva a numeri da ecatombe.

I benefici previdenziali amianto

Si dirà che vi sono svariatissime sostanze immesse quotidianamente sul mercato e delle quali non si conoscono gli effetti nocivi (a lungo termine); ciò è vero ed allora occorrerà intervenire anche in quelle direzioni; ma proprio ciò induce a riflettere ancora di più sul caso amianto perchè si tratta di una storia unica e di una lezione esemplare che dovrebbe servire da solidissima base per affermare il principio generale di precauzione oggi generalmente disatteso.

- In materia di amianto abbiamo avuto una generalizzata e lunghissima omissione di misure di protezione e di doverose informazioni in violazione di norme in vigore fin dagli anni 50 (D. P. R. 303/56; D. P. R. 457/55); misure che se attuate forse non avrebbero evitato con certezza tutte le morti, ma avrebbero con certezza allungato la vita (ossia diminuito l'esposizione ed aumentato tempi di latenza e di insorgenza delle malattie).
- Come dimostrato nelle minuziose e documentate ricostruzioni contenute in decine di sentenze penali (di merito e di legittimità), da decenni gli studi scientifici avevano dimostrato la pericolosità dell'amianto, ai fini del mesotelioma, anche a basse concentrazioni; con certezza questa correlazione era nota e diffusa dal 1965.
- Abbiamo avuto un generalizzato inadempimento dell'obbligo di denuncia all'Inail dell'esistenza delle lavorazioni a rischio di esposizione (siccome non si facevano rilevazioni e controlli di alcun tipo), con conseguente omissione dei datori di lavoro di pagare i premi stabiliti dalla legge. Un sistema assicurativo - sordo e retrogrado - prevedeva come malattia assicurata in tabella solo l'asbestosi (fino al D.P.R. 336/1994 che vi ha inserito il mesotelioma alla voce 56) e subordinava il pagamento di un premio da parte dell'impresa alla presenza di concentrazioni elevatissime (migliaia di volte superiori a quelle richieste dopo il D. Lgs. 277/1991).
- Abbiamo avuto nel 1990 una condanna dello Stato Italiano in sede comunitaria per inadempimento della direttiva CEE 1983/477 che mirava a proteggere la salute dei lavoratori e che è stata recepita con otto anni di ritardo (D. Lgs. 277/1991) e che sanciva tesualmente che

non esiste una soglia di esposizione che possa ritenersi di salvaguardia per la salute dei lavoratori.

- Abbiamo avuto, nonostante quella direttiva, il protrarsi di un impiego massiccio di questa sostanza dovuto a una forte pressione del mondo imprenditoriale (come ci ricorda un dibattito alla Camera dei Deputati del 12 luglio 1993).
- Ancora nel 1997 la Commissione lavoro del Senato (c. d. Smuraglia) concludendo i propri lavori osservava "benché sia noto che l'impiego di tale sostanza sia all'origine dei tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato, secondo una stima approssimativa, circa 4000 casi di tumore di origine professionale all'anno, *i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno*".

Quindi il sistema in vigore nel nostro paese per lunghi anni non ha protetto la salute dei lavoratori; non ha assicurato tutti i morti di amianto; ha consentito forti risparmi alle imprese (sia per premi, sia per misure di prevenzione).

Sui morti dell'amianto pesa quindi un'enorme colpa collettiva anni 60-90: c'è un enorme buco nero di più di trenta anni di omissioni.

Queste sono le premesse di quelli che si continuano a chiamare benefici previdenziali per l'amianto; e che bisognerebbe chiamare *risarcimenti previdenziali*: perché un danno vi è comunque, per tutti i lavoratori dell'amianto, quantomeno di natura esistenziale; perché non è facile né bello vivere con l'ipoteca di queste terribili malattie che possono condurre alla morte nel volgere di pochissimo tempo dalla loro insorgenza.

2. L'art.13, comma 8 della legge 257/1992

La norma attribuisce il bonus contributivo regolando in modo chiaro sia l'aspetto soggettivo (l'an) sia l'aspetto quantitativo del beneficio (il quantum): a) i destinatari del beneficio sono tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per oltre dieci anni; b) il beneficio previdenziale consiste in una maggiorazione contributiva pari alla metà del periodo di esposizione (quindi minimo 5 anni di contribuzione).

Eppure, dopo l'emanazione di questa norma si è aperta una sorta

di gara per vedere chi, essendo più realista del re, riusciva a disseminare più ostacoli, a sollevare più dubbi, a porre più insidie, lungo il percorso applicativo della disposizione.

In questa opera di delimitazione, ma forse occorrerebbe dire di cambiamento del tenore normativo della disposizione, la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, si è distinta più di altri (più dell'INAIL e dell'INPS chiamati ad applicare la normativa in via amministrativa) dettando limiti di ogni tipo: di carattere finanziario (sufficienza della copertura), di carattere costituzionale (sulla determinatezza dei destinatari, addirittura di attentato al libero esercizio dell'attività di impresa); di tempo (vale solo l'esposizione fino ad una certa data); limiti soggettivi (il beneficio si dirige solo ai lavoratori dipendenti da alcune imprese); limiti oggettivi (necessità che l'esposizione superi determinate soglie); limiti di carattere assicurativo (necessità di selezionare all'interno della stessa assicurazione gestita dall'INAIL).

Tutta una serie di ostacoli che fanno pensare ad una sorta di idiosincrasia nei confronti di questa norma, come se si trattasse di una norma che non piace e che non si voleva applicare nel suo originario tenore.

Eppure l'art. 13 comma 8 l. 257/1992 era norma chiarissima (per essere una norma di carattere previdenziale); e di spiccato contenuto democratico, sotto molti aspetti: anzitutto, caso più unico che raro, bastava leggerla per poterla capire (anche da parte dei suoi più diretti destinatari): *tutti i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto ad un beneficio previdenziale... (punto):* senza limiti di soglia; senza distinzione per categorie merceologiche; senza distinguere l'esposizione diretta da quella indiretta; senza distinguere disoccupati ed occupati; pensionati e non pensionati; abili ed inabili; contava (e conta ancora come si vedrà) il rischio (concreto): non la presenza di amianto in azienda (come alcuni cercano volutamente di equivocare), *ma l'accertata presenza dell'esposizione a fibre d'amianto disperse nell'aria e soggette ad essere inalate dal lavoratore; ed a parità di rischio parità di tutela*; dieci anni di esposizione continuativa a qualunque limite di soglia costituisce infatti una buona ragione per riconoscere a ciascu-

no un beneficio compensativo del rischio che ha corso.

La posizione più criticabile su questa questione l'ha assunta da sempre la sezione lavoro della Cassazione (fin da quando scrisse che "*i lavoratori esposti pensionati*" non sono "*lavoratori*" ai fini del beneficio riconosciuto agli esposti); e da ultimo anche la Corte Cost. che con la sentenza n. 434/2002 è arrivata a scrivere (persino) che *nel 1992 e nel 1993 il legislatore non conosceva i meccanismi di azione circa la nocività dell'amianto... (sic!)*. Si tratta di pronunce che sembrano avvolte in una cornice di splendida separazione: rispetto alla drammatica realtà del problema, rispetto ad alcune elementari ed inoppugnabili acquisizioni scientifiche e mediche, rispetto al resto della giurisprudenza civile e penale che quando si pronuncia sull'amianto dice sempre che *non vi sono limiti espositivi e soglie di salvaguardia, come tutti sanno da almeno trenta anni*.

Per capire le gravità delle contorsioni e delle contraddizioni a cui la giurisprudenza è stata costretta pur di non applicare la norma nel suo esatto tenore, basti citare due sentenze della Corte Costituzionale rese entrambe nel 2002, a pochi mesi di distanza l'una dall'altra; e sulla stessa questione dell'identificazione dei soggetti destinatari del beneficio (da individuarsi sullo base della identificazione dello scopo della normativa).

Ebbene con la sentenza dell'11 aprile 2002 n. 127 la Corte Costituzionale riconosceva il beneficio ai lavoratori delle ferrovie sostenendo che questi benefici devono essere attribuiti a tutti i lavoratori esposti "**in funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività lavorativa svolta.**"

Con la sentenza n.434 del 31 ottobre 2002 invece negava il beneficio ai lavoratori pensionati (per i quali evidentemente l'amianto non è pericoloso) negando pure aver mai riconosciuto in precedenza il carattere compensativo del beneficio ("*né è vero che questa Corte abbia affermato il carattere compensativo del beneficio in esame*")!

Cosa si può dire di più?

3. La nuova normativa – L'art. 47 della collegata alla Finanziaria 2004 (D. L. 30 settembre 2003, n. 269), convertito **con modifiche dalla L. 24.11.2003 n.326**, interviene pesantemente nella delicata materia allo scopo dichiarato di ribaltare l'edificio interpretativo che – pur fra tantissimi ostacoli – era stato eretto a sostegno dell'applicazione dell'art. 13 comma 8 della L. 257/1992.

La nuova normativa opera anzitutto un salto nei confronti del Parlamento dove da mesi in Commissione Lavoro si discuteva sulla materia su svariati disegni di legge che prendevano in considerazione anche le altrettante importanti questioni relative alla prevenzione sanitaria; alle provvidenze economiche; alle questioni civili e penali; ai problemi ambientali.

Questa normativa delude legittime aspettative di migliaia di lavoratori, tra i più disgraziati, gettandoli nello sconcerto; ha suscitando allarme e mobilitazioni in ogni dove (da Siracusa a Trieste), come si è visto nel corso dell'ultimo sciopero generale.

Più che una modifica della precedente disciplina la norma opera infatti la sostanziale abrogazione dei benefici previdenziali; tanti e tali sono le novità e le condizioni dettate per la loro fruibilità da potersi dire che *da qui in avanti (dall'1 ottobre 2003)* questi diritti non potranno essere più riconosciuti a nessun lavoratore (senza una "benevolenza" della pubblica amministrazione).

a. Riduzione drastica dei contributi per l'amianto

– È evidente anzitutto che le sirene del contenimento della spesa previdenziale hanno trovato facile ascolto nel legislatore-governativo, che ha operato anzitutto *una massiccia riduzione di ben il 50% del beneficio in vigore* (art. 47, comma 1); si tratta dell'ennesima stretta pensionistica che trascura la dimensione costituzionale del beneficio (notava già la Corte di Cassazione n. 4913/2001 che questi sono benefici che «*vengono attribuiti in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'art. 38 Cost. in funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività svolta*»).

Ancor più corposa ed incisiva è la modifica che la stessa norma introduce in relazione all'ambito di operatività del beneficio (modifica di cui è pure evidente la rispondenza all'interesse e alle sollecitazioni di "*tenerli al lavoro più a lungo possibile*").

Il nuovo ridotto beneficio infatti *non si applica più ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche* (della maturazione del diritto di accesso alle stesse) *ma solo ai fini dell'importo delle prestazioni*; la norma precedente non faceva invece differenza ed agiva in tutte le direzioni sia per il conseguimento sia per l'incremento della prestazione, senza alcuna sterilizzazione contributiva; con l'unico illogico sbarramento per chi alla data dell'entrata in vigore della precedente legge 257/1992 si trovasse in pensione di vecchiaia o di anzianità (e non

di invalidità); dal momento che i più ritenevano che questo beneficio fosse incompatibile con lo stato di quiescenza (ed avesse anzi l'esclusiva "*funzione di far conseguire la pensione*").

Oggi la norma (ribaltando anche la pretesa *ratio* sottesa a quella ritenuta incompatibilità) congela l'effetto dei contributi maturati in virtù dell'esposizione all'amianto e prevede che essi non possano operare più ai fini dell'accesso alla pensione (contenendone di riflesso anche l'effetto di incremento sull'importo della pensione); diventa necessario quindi che il lavoratore rimanga in servizio fino a quando non maturi autonomamente i prescritti requisiti di anzianità contributiva (oltre che anagrafica) per accedere al pensionamento di anzianità o di vecchiaia, per poter poi godere dei benefici amianto ai soli fini della misura della prestazione (e nei limiti in cui a quel punto il beneficio può ancora esercitare effetti d'aumento su questo unico aspetto).

Se si pensa che, secondo quanto diceva il compianto prof. Maltoni, "la vita è diminuita" in termini assoluti nella platea dei lavoratori esposti all'amianto, anche il godimento di questo limitato beneficio potrà trasformarsi in molti casi in un'illusione scritta sulla carta... dovendosi sperare che prima non arrivi il peggio (e si sa che le malattie asbesto correlate sono caratterizzate da periodi lunghissimi di latenza e da una virulenza che può condurre ad esiti letali dopo pochi mesi dalla manifestazione clinica della malattia); tanto più resterà scritto sulla carta se passa l'ipotesi di riforma del governo che non si possa andare in pensione di anzianità se non con 40 anni di contributi; dopo di che il beneficio amianto non servirà evidentemente ad incrementare nulla.

Merita comunque di essere sottolineato che l'art. 47 stabilendo espressamente che a decorrere dal 1° ottobre 2003 il beneficio "*si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime*"; sembra aver sancito definitivamente che lo stesso beneficio ha una essenziale finalità di natura compensativa risarcitoria e non quella di incentivare l'esodo o di rimediare a crisi occupazionali o di allontanare qualcuno da un pericolo già consumato; tant'è che, come si diceva, sulla scorta di questa previsione viene congelato l'effetto favorevole dei contributi maturati in virtù dell'esposizione ai fini dell'accesso a pensione; e diventa necessario per il lavoratore rimanere in servizio, *ancora, a tutt'oggi*, fino a quando non

maturi autonomamente i prescritti requisiti di anzianità contributiva (oltre che anagrafica) per accedere al pensionamento di anzianità o di vecchiaia; ed utilizzare poi i benefici amianto ed ai soli fini della misura della prestazione.

Risulta così evidente che questa normativa ha il solo scopo di attribuire un beneficio ai lavoratori esposti all'amianto in ragione del rischio che hanno subito e che la norma mira in qualche misura a compensare.

Tramonta dunque definitivamente la parabola interpretativa secondo cui il beneficio in questione avrebbe avuto invece la finalità di "agevolare all'esodo i lavoratori del dimesso settore amianto" allo scopo di far raggiungere loro la soglia contributiva necessaria per l'accesso a pensione, che ha sempre ostacolato la concessione dei benefici ai lavoratori pensionati ante legem 257/1992.

b. Ripresentare le domande ricominciando da capo

– Il comma 2 dell'art. 47 introduceva un'altra grave sperequazione (che è venuta meno però con la legge finanziaria, come si dirà) ledendo espressamente la situazione soggettiva di quei lavoratori che nel vigore della precedente legge erano riusciti ad ottenere (l'agognato) certificato di esposizione dall'Inail; la norma prevede infatti che sia la riduzione sia la limitazione del beneficio, come stabilite nel primo comma, "si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati nella materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge".

Questa norma apre un *vulnus* grave nell'ordinamento, assesta un duro colpo alle fondamenta ed alla credibilità delle istituzioni.

Deve ricordarsi infatti che con la legge 31 luglio 2002 n. 179 (art. 18 comma 8), era stata espressamente riconosciuta la validità – "ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni" – delle certificazioni amministrative rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati a seguito dei tavoli tecnici istituiti presso il ministero del lavoro (un fatto già di per sé straordinario perché una apposita legge era dovuta intervenire per garantire la validità di un atto amministrativo, in qualche modo raddoppiandone il valore certificativo ed accrescendo la fiducia riposta dai lavoratori); all'epoca la norma si era resa necessaria per far cessa-

re le resistenze frapposte dall'impresa e le controversie da esse intentate sotto vari aspetti (ed in modo ostruzionistico e pretestuoso) contro i provvedimenti ministeriali, impugnandoli davanti al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, al fine di procrastinare la permanenza al lavoro dei beneficiari (gettandoli nell'insicurezza, ostacolandone l'esodo al lavoro, impedendo loro di potersi godere in santa pace i benefici di cui avevano diritto da dieci anni in base alla legge 257/1992).

Oggi il governo dice agli stessi lavoratori – molti dei quali hanno pure lasciato il lavoro dopo il sospirato certificato Inail – che quel riconoscimento ministeriale e quel certificato, quelle battaglie processuali e quella legge non sono serviti allo scopo; che essi devono tornare a lavorare; il loro attestato di esposizione non serve per andare in pensione.

c. L'iniqua soglia di esposizione. – In sede di conversione sono stati eliminati gli aspetti maggiormente discrimina-

"Il lavoro, come l'ambiente nel quale viene reso, non è un esperimento che si possa sempre ricostruire sotto una campana di vetro. Bisogna esserci quando si fanno certe lavorazioni per poter capire"

tori contenuti nel decreto legge, perché il beneficio torna ad essere riconoscibile a tutti i lavoratori (ad es. ai marittimi iscritti all'Ipsema) e non solo ai lavoratori iscritti all'Inail.

Viene mantenuta però l'iniqua previsione che fissa il limite di soglia di esposizione necessaria per aver diritto al beneficio alle 100 fibre litro.

Subordinare l'applicazione di questi benefici *alla dimostrazione, da parte del lavoratore, dell'esistenza di 100 fibre litro per 8 ore per 10 anni*, come fa questa norma, rimane però una previsione arbitraria: a) cioè asistematico: quel limite è infatti dettato dal D. Lgs. 277/1991 *in funzione preventiva*, per fissare un allarme ed impedire il protrarsi dell'esposizione per più di otto ore; ed è assurdo che venga proiettato in una dimensione temporale di dieci anni *a fini previdenziali* b) vessatorio (fino all'incostituzionalità): perché rende assai improbabile per il lavoratore poter raggiungere la prova del suo diritto; c) elusivo: perché significa soltanto affidare alla Contarp il diritto di stabilire dove e quando riconoscerlo;

d) antiscientifico: perché non esiste limite di salvaguardia per l'amianto (è una favola, diceva il prof. Maltoni), tanto più rispetto ad un'esposizione che per essere rilevante ai fini della norma deve durare più di 10 anni.

Non c'è Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) che possa oggi accertare il superamento di quel limite, a più di dieci di cessazione dell'uso dell'amianto cui hanno fatto seguito bonifiche e dismissioni; il lavoro, come l'ambiente nel quale viene reso, non è un esperimento che si possa sempre ricostruire sotto una campana di vetro (bisogna esserci quando si fanno certe lavorazioni per poter capire).

Si tratta quindi di una formula che è stata escogitata per dire che il limite non è stato mai superato... senza la "benevolenza" della Contarp... come dimostra l'esperienza fin qui effettuata (le cause condotte, le note tecniche emesse dalla Contarp, le testimonianze rese dai tecnici Contarp che hanno partecipato ai tavoli ministeriali).

È anche vero comunque – e qui occorre una chiara autocritica – che il governo ha trovato facile sponda sul punto in quella *giurisprudenza* che ha fatto di tutto per frapporre ostacoli molteplici al riconoscimento di questi benefici; manifestando una *chiara idiosincrasia* nei confronti della normativa; non c'è sentenza (salvo eccezioni) in cui non si sia scritto che la norma precedente non fosse fatta male sul piano tecnico;... in realtà alludendosi da parte di molti, e nemmeno in modo tanto celato, che insomma si era stati di manica troppo larga nei confronti di questi lavoratori esposti all'amianto!

Sotto altro aspetto la nuova norma vale a confermare però che la stessa soglia delle 100 fibre litro non era prevista all'interno dell'art.13, comma 8 della legge 257/92, come invece ha sempre sostenuto la giurisprudenza della Corte di Cassazione; non essendovi altrimenti alcuna necessità per doverla prevedere ora in nuova normativa che fissa la data della propria decorrenza a partire dall'1.10.2003.

Si tratta pertanto di questione che si porrà solo in relazione ai casi per i quali la stessa normativa risulti applicabile *ratione temporis*; il che porta a riflettere sul problema dell'efficacia nel tempo della stessa normativa.

d. L'efficacia nel tempo – È evidente la fretta di chiudere al più presto questa partita fastidiosa (che mobilita e fa discutere migliaia di lavoratori che chiedono il riconoscimento di un loro diritto e fanno pure le cause se non gli viene riconosciuto); viene introdotto infatti un *termine di decaden-*

za di 180 giorni per presentare la domanda di riconoscimento all'Inail (a proposito di che vengono in mente tutte le sentenze in cui si diceva che l'Inail non era "legittimato passivo nelle cause relative all'accertamento dei benefici"). Dunque decorso questo termine dalla pubblicazione del decreto interministeriale attuativo (che dovrà avvenire entro 60 giorni), verrà messa una pietra tombale su questa materia.

2. La delicata e scottante questione dell'efficacia nel tempo della nuova normativa è stata in parte disinnescata con una parziale marcia indietro del tentativo di attribuire caratteri retroattivo alla nuova normativa.

La nuova normativa dispone e non poteva che disporre per l'avvenire e non può essere applicata nei confronti di chi avesse già richiesto l'accertamento del proprio diritto presentando domanda all'Inps ovvero agendo in giudizio. È pertanto privo di qualsiasi fondamento il tentativo di attribuire una qualche efficacia retroattiva all'art. 47 di cui si discute. Già la versione originaria della normativa dettata con il decreto legge disponeva per l'avvenire - e non poteva essere altrimenti, per il rispetto dovuto ai c.d. diritti acquisiti; essa non poteva essere applicata sotto alcun profilo nei confronti di chi avesse già acquisito il diritto all'applicazione della normativa precedente (richiesto l'accertamento del proprio diritto presentando domanda all'Inps ovvero agendo in giudizio prima dell'entrata in vigore del decreto legge); in tal senso era sufficiente notare che la retroattività di una norma costituisce deroga al principio generale opposto (irretroattività della legge), sicché avrebbe dovuto essere quanto meno esplicita; mentre nella fattispecie l'art.47 del decreto legge era sempre espressamente irretroattivo siccome fissava la data della sua entrata in vigore all'1.10.2003 e riguardava pertanto soltanto le situazioni giuridiche prodottesi da tale data. Questa corretta soluzione enucleabile in base ai principi generali del diritto risulta ora esplicitamente convalidata (ed ampliata) dalla legge di conversione dal momento che il comma 6 bis dell'art.47, introdotto in questa sede, fa salva l'applicazione delle disposizioni previgenti per tutti coloro che abbiano già "maturato il diritto al trattamento pensionistico" alla data di entrata in vigore del decreto legge (del 2.10.1993); questa previsione salva quindi non solo la situazione di chi avesse fatto domanda di trattamento fino al 30.9.2003 ovvero agito in giudizio entro quella data, ma anche la situazione soggetti-

va di tutti coloro che avessero maturato comunque i requisiti di contribuzione e di età previsti per la prestazione dovuta, anche se la stessa prestazione non fosse stata richiesta ovvero dovesse avere una decorrenza successiva.

La norma fa pure salva la normativa previgente per coloro che "fruiscono dei trattamenti di mobilità" (ossia che, pur non avendo maturato il diritto al trattamento, si trovino in mobilità); così come per coloro che "abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento" (che dovrebbe voler dire coloro che si siano dimessi o concordato la risoluzione del rapporto o si trovino in periodo di preavviso al momento dell'entrata in vigore del decreto, senza aver fatto domanda di pensione; ergo basta essere in preavviso ed aver risolto il rapporto prima del 02.10.2003 per aver salvato il diritto alla vecchia più favorevole disciplina).

Soprattutto appare del tutto ovvio che nei giudizi pendenti non si possa applicare la normativa sopravvenuta rispetto ad un fatto che si sia prodotto nel vigore della legge precedente; ed il fatto è qui rappresentato sia dall'esposizione ultradecennale, sia dalla maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento (ovvero dall'aver agito in giudizio per il riconoscimento dell'esposizione e per l'erogazione del beneficio, dopo aver fatto domanda di prestazione all'Inps). L'accertamento giudiziale retroagisce poi sempre quantomeno al momento del deposito del ricorso (ma qui ancor più indietro fino al momento in cui era maturato il diritto alla pensione o alla maggiorazione disatteso dall'Inps); si finirebbe altrimenti per far pagare al lavoratore il ritardo imputabile all'Inps.

Risulta comunque evidente che nei giudizi pendenti non si possa applicare una normativa che fa espressamente salva l'applicazione delle previgenti disposizioni per coloro che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore del decreto legge (e cioè al 2 ottobre 2003, superandosi così anche la moderata ma espressa retroattività fissata col decreto legge all'1 ottobre 2003); ciò vale dunque per tutti i lavoratori che prima dell'entrata in vigore della nuova normativa si trovassero in possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici necessari per il trattamento richiesto; i quali hanno quindi diritto all'applicazione della vecchia più favorevole disciplina anche se agiscono in giudizio dopo il 2.10.2003. E per trattamento pensionistico si deve intendere sia quello di pensione sia quello di maggiorazione.

4. L'art. 3, comma 132 delle l. 24.12.2003 n.350 (finanziaria 2004).

- Va infine evidenziato che la legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004) è di nuovo intervenuta nella materia e con l'art.3, comma 132 ha disposto che: "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail".

In sostanza la norma ha fatto salvo il diritto di tutti i lavoratori che prima del 2.10.2003 avessero ottenuto o semplicemente richiesto all'Inail la certificazione dell'esposizione all'amianto, riconoscendo come intangibili detti accertamenti, ancorché gli stessi lavoratori non avessero maturato alla stessa data e nel contempo i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto al trattamento pensionistico o non avessero effettuato alcuna domanda all'Inps.

La norma fa quindi salvo il diritto all'applicazione della più favorevole normativa precedente sulla base della semplice richiesta all'INAIL di certificazione dell'esposizione; solo se la domanda di certificazione sia avvenuta in data successiva al 2.10.2003 si applica il nuovo regime stabilito dall'art.47.

In sostanza la norma *abroga*, ad un mese di distanza, quanto era stato ribadito con la legge 24.11.2003 n.326 di conversione dell'art. 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269; l'art. 47, comma 2 prevedeva infatti espressamente che sia la riduzione, sia la limitazione del beneficio, come stabilite nel primo comma, "si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati nella materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge".

Si trattava di una grave sperequazione che ledeva espressamente la situazione soggettiva di quei lavoratori che nel vigore della precedente legge fossero riusciti ad ottenere (l'agognato) certificato di esposizione dall'Inail; sperequazione che con l'art.3, comma 132 della legge finanziaria n.350/2003 è venuta meno.

I NOSTRI COMUNICATI STAMPA

Ingiustizia è fatta!

È compito dell'Associazione Esposti Amianto Regione FVG - o.n.l.u.s., quale esercizio di un diritto-dovere, sensibilizzare anche l'opinione pubblica – oltre ai diretti interessati – su quanto accade a livello governativo-legislativo in merito all'amianto. A tale scopo, a cura dell'Associazione, vengono diramati dei "comunicati stampa" ai vari media in occasione di avvenimenti particolarmente importanti (e spesso, proprio per questo, per lo più ignorati...). Così è stato in occasione del sciagurato art. 47 del D.L. 269/03 poi L. n. 326 pubblicata nella Gazzetta del novembre scorso. Riteniamo giusto riproporlo ai lettori nella nostra testata.



A Roma, davanti a Montecitorio, per la manifestazione contro l'art. 47 della Finanziaria 2004

Come già denunciato, il Governo con un doppio colpo di mano, in questo caso, di doppia fiducia, ha sistemato definitivamente i lavoratori esposti all'amianto ed azzerato di fatto tutti i diritti previdenziali previsti dalla legge 257/92 per i lavoratori esposti.

Tramite l'art 47 del D.L. n.269/03, entrato in vigore il 1° ottobre scorso, approvato prima al Senato e poi alla Camera e convertito in legge il 4 novembre 2003 n.326 e pubblicato sulla G.U.n.274 il 25 novembre 2003, il Governo, sordo a qualunque appello, ed incurante delle esigenze di giustizia ed equità verso chi, per responsabilità dei padroni dell'amianto, si ritrova con una speranza di vita inferiore alla media, azzerò i loro diritti.

Esultano finalmente i padroni, i quali fin dal 1992, data di entrata in vigore della legge 257, per eliminarla avevano esercitato pressioni continue sui vari Governi che si erano succeduti.

Con l'attuale Governo hanno trovato l'interlocutore giusto e subito sono stati accontentati.

I lavoratori esposti all'amianto, non solo loro, hanno perduto per sempre una delle poche norme, che seppure piena di contraddizioni, riconosceva

loro un risarcimento postumo per i rischi subiti.

In poco tempo, sotto gli occhi di tutti, si è consumata l'ennesima sconfitta dei lavoratori e dei ceti più deboli; ma la cosa che più addolora è che i lavoratori ed i loro rappresentanti, divisi, frastornati, e bombardati da certa stampa, non hanno saputo o potuto difendere questa norma che rappresentava un caposaldo di giustizia e civiltà.

Così si può chiudere il conto con gli esposti all'amianto, danneggiandoli e beffandoli con un provvedimento tombale, con la logica di "chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato", reso ancora più odioso dal fatto di aver diviso i lavoratori esposti in due categorie: quelli che avranno le maggiorazioni previdenziali se alla data del 2 ottobre scorso erano in possesso dei contributi, compresi quelli dovuti per l'esposizione all'amianto, ed i lavoratori, ugualmente esposti che alla stessa data non hanno la contribuzione sufficiente; in tal caso le maggiorazioni previdenziali per andare in pensione, non le avranno mai più. Ma non è ora il momento di arrendersi: i nostri sforzi dovranno essere dedicati al miglioramento dell'intera legge 257/92 ed al risanamento dei guasti prodotti

dall'applicazione del famigerato art.47 della nuova legge.

Intanto per chi avesse pratiche in sospeso con l'INAIL e sperasse ancora in un sussulto di legalità, deve, sottolineiamo deve ripetere la richiesta per il riconoscimento dei benefici, richiamando la precedente domanda, con lettera raccomandata A.R. entro 180 giorni ad iniziare dal 26 novembre 2003, pena l'annullamento tombale della sua pratica.

Aurelio Pischianz

Il Presidente AEA regione FVG



Editore

Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia - o.n.l.u.s.
34133 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 3
tel. 040 370380 - fax 040 3483512 - e-mail: aeatrieste@virgilio.it

direttore responsabile

Roberto Fonda

comitato di redazione

Ferruccio Diminich, Aurelio Pischianz

hanno collaborato a questo numero

Claudio Bianchi, Roberto Rivero

fotocomposizione e impaginazione

Editoriale San Giusto srl - Trieste

stampa e confezione

Arti Grafiche Friulane - Udine

In attesa del numero dell'autorizzazione Trib. di Trieste, richiesta
Spedizione in abbonamento postale 45%

Nel rispetto della libertà di opinione, la responsabilità
degli articoli pubblicati è firmati è degli autori

Considerazioni di un "esposto all'amianto"

È un piccolo avvenimento l'uscita di questo primo numero del giornale informativo dell'A.E.A. Regione F.V.G. È anche uno sforzo notevole, sia dal punto di vista organizzativo che economico. Ma lo scopo di raggiungere a casa e informare tutti gli iscritti, attualmente quasi 1.200, è davvero importante.

Colgo quindi questa occasione, per fare delle considerazioni personali sulla nascita della Sezione A.E.A. di Trieste.

Viene da chiedersi come mai, in una città come Trieste, con una altissima incidenza di malattie con conseguenze mortali dovute al contatto con l'amianto, non ci fosse stata una iniziativa da parte dei Sindacati e Patronati per tutelare i moltissimi lavoratori di varie categorie che, con diverse mansioni, sono stati a contatto con questo micidiale minerale fibroso che è l'amianto.

Come è stato invece possibile, ad un esiguo numero di persone (pensionati portuali poi affiancati da altre categorie) fondare nel 1997 la sezione triestina dell'A.E.A. (che attualmente, assieme ad alcuni iscritti di San Giorgio di Nogaro Udine, altri della Provincia di Gorizia, conta quasi 1.200- associati) e riuscire ad ottenere dall'I.N.A.I.L. oltre un migliaio di certificazioni di "esposizione all'amianto" e di conseguenza compilare e consegnare altrettante domande all'I.N.P.S.. Moltissimi, che rientravano nei termini della Legge 257/92, ne hanno ottenuto i benefici. Purtroppo, molti altri lavoratoriche sono stati a contatto con l'amianto per molti anni, ma pensionati prima del 28 aprile 1992 non hanno potuto usufruire dei benefici previdenziali. Vedi ad esempio i portuali, che

dalle statistiche ufficiali dell'Autorità Portuale, hanno manipolato le 550.000 (cinquecentocinquantamila) tonnellate di amianto grezzo, transitate nel porto di Trieste dal 1960 al 1996. Specifico che le nostre zone portuali non sono mai state bonificate. Le microfibre di amianto (0,3 micron) giacciono negli angoli più reconditi degli hangar, aspettando la folata di vento che le porti in giro (per fortuna la bora soffia verso il mare). Parlavo un giorno con il Prof. Claudio Bianchi, anatomopatologo, che da anni studia le conseguenze dell'esposizione all'amianto e mi diceva che se dopo 100 anni si riesuma un corpo, si trovano le ossa, i capelli e le fibre di amianto. Macabro ma è proprio così.

Ci sono poi le varie categorie di lavoratori, dipendenti di Aziende, Ditte e case di Spedizioni, marittimi e perfino dipendenti di un grande magazzino, che con varie mansioni sono state a contatto con l'amianto.

Questa Associazione è riuscita, senza avere alle spalle un apparato organizzativo, come ce l'hanno i Sindacati, organizzare assemblee, manifestazioni, incontri con politici e medici specialisti.

Pure un Convegno nell'Aula Magna della prestigiosa sede del M.I.B. al Ferdinando, dove nelle due sessioni del 29 e 30 novembre del 2002, sono intervenuti illustri giuristi e medici specialisti, provenienti oltre che dalla nostra Regione anche da tutta Italia e con una delegazione della vicina Slovenia.

Tutto questo per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto per sollecitare le varie Autorità ad

attivarsi sul grave problema. Infatti il 26 luglio 2001 è stata approvata la Legge Regionale per la prevenzione e tutela dalle conseguenze dell'esposizione all'amianto. Rimasta però, come succede spesso nel nostro Paese, inattiva fino a tutto il 2003. Mancano i fondi.

Nel gennaio di quest'anno, qualcosa si è mosso con il nuovo Governo Regionale. È stato deliberato d'istituire il Registro Regionale degli esposti e quello dei mesoteliomi. Un primo passo.

Ma se la Regione cerca di fare qualcosa, il Governo con il D.L. n. 269/03 e convertito in Legge il 04 novembre 2003, con un colpo di mano ha azzerato i benefici previdenziali della Legge 257/92, che pur con molte contraddizioni riconosceva almeno ad una parte di lavoratori esposti un risarcimento per i rischi subiti.

Chissà se qualche mio ex collega, che fa parte dell'apparato Sindacale mi potrebbe spiegare il perché dell'immobilismo da parte del mio Sindacato (sono da 40 anni iscritto alla C.G.I.L.), creando malcontento e molte defezioni tra gli iscritti. Tra l'altro rinunciando anche alla cospicua cifra che avrebbe ricevuto dallo Stato per ogni pratica svolta. L'Associazione A.E.A. ne ha presentate un migliaio solo all'I.N.P.S., senza ricevere rimborsi, non essendo patronato, ma tirando avanti con la esigua quota associativa e ... tanto volontariato, spesso di pochi.

I Sindacati per statuto dovrebbero tutelare i lavoratori, non far risparmiare denaro allo Stato, che spesso lo spende in modo improprio... O no?

Marino Peras

Con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia e Comune di Trieste, si è tenuto il 25 ottobre scorso, nella sala Illiria della Stazione Marittima di Trieste, il II° Convegno sull'amianto con tema: "Amianto: passato - presente - futuro", dalla 257/92 e 271/93 all'art. 47 D.L. 269 del 30/09/2003.

Il programma prevedeva, oltre alla relazione del Presidente A.E.A. Regione Friuli Venezia Giulia e agli interventi da parte delle autorità e rappresentanti istituzionali presenti, una sessione dedicata al settore medico per la prevenzione e la ricerca, l'epidemiologia e i metodi di cura delle malattie correlate all'amianto. Seguiva quindi una sessione dedicata alle bonifiche e al risanamento ambientale. Alla fine della mattinata sono state svolte la relazione e la disamina della precedente Legge relativa all'amianto e dell'art. 47 del D.L. 269 del 30/09/2003.

Nel pomeriggio si è svolta la riunione delle AEA italiane per discutere dei problemi d'interesse nazionale, cercando di trovare la strada giusta per il conseguimento dei comuni obiettivi.



Iscrizione nel registro regionale degli esposti

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera n. 4092 avvenuta il 19 dicembre 2003 in attuazione all'art. 3 della L.R. n. 22 del 12 settembre 2001, in materia d'iscrizione al Registro regionale degli esposti all'amianto, l'Associazione Esposti Amianto Regione Fvg Onlus comunica agli interessati che l'Aea Regione Fvg con sede in piazza Duca degli Abruzzi 3 è uno dei soggetti abilitati a raccogliere da subito le domande per l'inoltro alle Uopsal di competenza. Sono necessari i seguenti documenti: codice fiscale, tessera sanitaria e dichiarazione (INAIL o del datore di lavoro) per coloro che non li hanno già depositati in Associazione.

Con l'occasione si informano tutti gli associati che, con l'arrivo delle nuove tessere, è iniziata l'operazione di rinnovo e nuove iscrizioni per l'anno 2004".

Un importante appuntamento

La prima Conferenza Regionale sull'Amianto promossa ed organizzata dalla Regionale Friuli Venezia Giulia, avrà luogo lunedì 29 marzo prossimo alle 9.00 a Villa Manin di Passariano. In tale occasione saranno portati a conoscenza della popolazione di tutta la Regione i primi risultati della Commissione Regionale Amianto che sta formulando il regolamento e l'applicazione della L.R. 22/01.

Come pagare la quota 2004

Segnaliamo ai nostri soci che non hanno ancora provveduto alla regolamentazione della quota di iscrizione per il 2004, la possibilità di effettuare tale pagamento (Euro 10,00) a mezzo l'allegato bollettino di conto corrente postale. Abbiamo pensato a questa formula che, oltre alla comodità, unisce anche un basso costo. Consigliamo comunque di conservare la ricevuta di versamento sino alla consegna della tessera associativa. Infatti – anche per coloro che sono già iscritti – quest'anno, avendo adottato il nuovo marchio, abbiamo stampato la nuova tessera. Un piccolo segno ed anche, almeno nelle migliori intenzioni, una buona spesa. Anche questa resa possibile dalla sensibilità dimostrata dagli Assessori regionali Cosolini e Pecol Cominotto, grazie ai quali abbiamo visto riconosciuto il lavoro sin qui svolto unicamente grazie al contributo dei nostri tesserati e a tanto... volontariato.

Notizie utili

S'informano i soci che la sede sarà aperta nei mesi di marzo e aprile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 per consentire il rinnovo delle tessere annuali e la compilazione del modulo d'iscrizione al Registro Regionale degli esposti.

* * *

Notizie utili in visione sul nostro sito internet: www.triesteincontra.it, per chi volesse comunicare via posta elettronica il nostro indirizzo è aeatrieste@virgilio.it. Saranno graditi articoli o suggerimenti alla redazione per il prossimo numero del giornale.

Un nuovo organo di informazione

Ne abbiamo parlato in una riunione del Consiglio direttivo "allargato", all'inizio dell'inverno, e ci siamo preparati sin d'allora per organizzare, coinvolgere alcuni esperti e quindi preparare il primo numero di questo organo di informazione dell'Associazione Esposti Amianto – Regione Friuli Venezia Giulia – o.n.i.u.s". L'obiettivo principale che la redazione si prefigge è, semplicemente, informare e quindi anche "formare" con correttezza su ciò che riguarda l'amianto per quanto attiene tutte le problematiche che questo "minerale fibroso" e tutti i suoi prodotti e semilavorati hanno comportato e *comporteranno purtroppo – per molti anni ancora*, – ai lavoratori dei più svariati comparti e categorie che ne sono venuti a contatto, oltretutto per periodi prolungati nel tempo. Si sapeva? Non si sapeva? Sono vicende gravi ma altrettanto complesse (*chi non ricorda il "colpevole" ricorso alla "monetizzazione della salute" che imperava sino agli anni '70 ed inizio '80?*), però le conseguenze, spesso – *purtroppo* – soltanto latenti, possono esplodere, anche a distanza di molti anni, in tutta la loro drammaticità. Eh, sì. Ormai il triste fenomeno della "diffusione" dell'Mesotelioma fra i soggetti considerati a rischio non è più soltanto un argomento per pochi e *silenziosi* bene informati: "AeA informa" nasce proprio per ribadire questo concetto ed anzi ampliare una base di conoscenza per chi "informato e cosciente" dei pericoli che corre, sappia *cosa, come e quando* fare tutto ciò che è nel suo diritto. Ma non basta. Come noto – *forse ancora a troppo pochi pur interessati e parte in causa* – gran parte delle prime conquiste sono state vanificate dal Governo. Molti lavoratori sono costretti a ricorrere persino alla Magistratura... Sostanzialmente, ci troviamo di fronte a due problematiche: la prima che riguarda i trattamenti pensionistici e la seconda che prende in considerazione l'azione preventiva – nella diagnostica con le implicazioni economiche connesse al carosalone – nella malaugurata ipotesi del manifestarsi di patologie legate "all'assunzione di particelle di amianto" (*fanno ridere – ma è un riso molto amaro – le pretestuose dichiarazioni su "tempi di esposizione e quantità di... in rapporto a..."*). In questi campi, quindi, non mancheremo di esercitare le opportune pressioni con una puntuale informazione all'opinione pubblica. I Collaboratori anche autorevoli e di prestigio, come si vede sin da questo numero, non mancano. Di ciò siamo profondamente grati a tutti. Naturalmente desideriamo intrattenere anche un "dialogo" con i nostri Soci e Lettori: soltanto a loro saremo soggetti in un contesto improntato alla massima correttezza e trasparenza.

La redazione



Il folto ed attento pubblico, al Convegno dell'ottobre 2003 alla Stazione Marittima di Trieste

Trieste, 12 febbraio 2004

Oggetto: Assemblea ordinaria soci AeA Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2004

In osservanza alle norme previste dallo Statuto art. 7 desideriamo informarLa che il giorno di sabato 6 marzo 2004, si svolgerà nella sala "Illiria" della Stazione Marittima di Trieste l'assemblea ordinaria della nostra associazione, in prima convocazione alle ore 14.00 ed in seconda convocazione alle 15.00.

Ordine del giorno

- 1) Relazione del Presidente sulle attività svolte ed il programma futuro
- 2) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004
- 3) Conferma e/o eventuali sostituzioni del Consiglio Direttivo
- 4) Varie ed eventuali

Data la notevole importanza degli argomenti da trattare, si richiede la presenza di tutti i soci, ove questo non sia possibile si prega di far pervenire a mano o per posta la sottostante delega debitamente firmata.

Il presidente AEA
Aurelio Pischianz



Il sottoscritto: _____

delega* il sig. _____

a partecipare all'assemblea ordinaria dell'AeA Regione F.V.G. che si svolgerà il giorno 06/03/2004 alle ore 14.00 in prima convocazione ed alle ore 15.00 in seconda convocazione presso la sala "Illiria" della Stazione Marittima di Trieste.

Considerando sin d'ora rato e valido quanto da egli verrà deliberato.

* Sono ammesse, al massimo, 5 deleghe per ciascun socio.

Firma